



Allegato alla delibera

C.C.

n°

81

del

27.04.18

Pr. 27.04.18

f

COMUNE DI TARANTO

Piazza Castello, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581625

e-mail: direttoregenerale@comune.taranto.it

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n° 69155 del 24.04.2018

Al Consiglio Comunale
c.a. Presidente Lucio Lonoce
serviziocc@comune.taranto.it

Oggetto: *Parere Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2018-2020. Argomentazioni tecniche sui rilievi in tema di stanziamenti IMU, TARI e accantonamenti fondo rischi contenzioso.*

Con riferimento all'oggetto, si allega relazione tecnica di argomentazione ai rilievi mossi dal Collegio dei Revisori che hanno determinato il parere non favorevole sul Bilancio di Previsione 2018-2020.

Il Direttore Generale
Ciro Giuseppe Imperio



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PARERE COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. ARGOMENTAZIONI TECNICHE SUI RILIEVI IN TEMA DI STANZIAMENTI IMU, TARI E ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI CONTENZIOSO.

In relazione al parere espresso dall'Organo di revisione sul Bilancio di Previsione 2018-2020, le cui conclusioni portano ad esprimere parere non favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione proponendo conseguentemente:

- 1. La rivisitazione della previsione di entrata, nel rispetto dei principi contabili, la rivisitazione delle previsioni di spesa non strettamente necessarie oppure rinviabili ad esercizi successivi per renderla compatibile con le entrate ed assicurare gli equilibri previsionali gestionali;*
- 2. Per la TARI adottare gli opportuni provvedimenti per la copertura integrale del costo del servizio;*
- 3. Adeguare gli accantonamenti agli impegni relativi al piano di estinzione della OSL tenendo conto anche del contenzioso relativo ai BOC;*

si fa presente, sulla base dei dati elaborati a cura della Direzione PEF, quanto si riporta di seguito.

Premesso che il parere espresso dall'Organo di revisione è obbligatorio e considerata la naturale rilevanza dello stesso ai fini delle conseguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, si ritiene di esporre le argomentazioni che hanno portato a quantificare le previsioni di bilancio oggetto dei rilievi che hanno determinato il parere non favorevole.

- In relazione al punto 1) si evidenzia che la previsione delle entrate IMU per autoliquidazione riportate in bilancio, pari ad euro 43.000.000,00, risponde a quanto riscosso nel 2017 sommato alla previsione di imposta riveniente da maggiore base imponibile emersa su accertamenti eseguiti nel 2017 in relazione all'anno di imposta 2012 che deve essere prevista, per il 2018, quale entrata IMU per autoliquidazione; qualora l'andamento dei relativi accertamenti/riscossioni, in corso di esercizio, subissero andamenti differenti, ovviamente, si adotterebbero i conseguenti provvedimenti di contrazione di spesa in proporzione alla contrazione delle entrate. Inoltre, nel caso di mancata autoliquidazione

dell'IMU da parte dei contribuenti, la parte a tale titolo stanziata, costituirebbe minore entrata prevista da eliminare in sede di rendicontazione e contestualmente da prevedere negli stanziamenti relativi agli accertamenti IMU degli anni successivi (nel caso di specie: le previsioni IMU 2018 non accertate e non incassate per autoliquidazione nel 2018 saranno, da un lato, cancellate dagli stanziamenti di previsione, anche in sede di rendiconto, dall'altro costituiranno previsione di entrate derivanti da attività di accertamento IMU negli esercizi successivi al 2018 e solo allora costituiranno, altresì, oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).

Sul punto, il parere dei Revisori da un lato (pag. 23) rappresenta la necessità del totale accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità dell'IMU riveniente da maggiore base imponibile, evidenziando conseguentemente un FCDE sottostimato, dall'altro (pag. 31), invece, accerta *“la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento”*.

Altro aspetto degno di considerazione riguarda, da un lato, i contenuti del parere che fanno riferimento alla necessità dell'accantonamento al FCDE di parte dell'IMU per autoliquidazione (pag. 21), dall'altro il richiamo al principio 3.7.5 (pag. 31) che prevede che non sono oggetto di svalutazione le entrate da tributi in autoliquidazione. Delle due, l'una.


Appare quindi evidente che il richiamo dei Revisori stessi al principio contabile è aderente alle tesi sostenute dall'Ente ed è, a parere degli scriventi, in contrasto con le tesi dell'Organo di revisione.

- Con riferimento al punto 2), si condivide la proposta per la TARI di adottare gli opportuni provvedimenti per la copertura integrale del costo del servizio.
- Con riferimento, infine, al punto 3), in merito all'adeguamento degli accantonamenti per far fronte agli impegni relativi al piano di estinzione della OSL, tenendo conto anche del contenzioso relativo ai BOC, per cui l'Organo di revisione (pag. 34) *“non riscontra alcun accantonamento da parte dell'Ente oltre ai 40.000.000,00 accantonati dalla OSL”* appare paradossale come, a fronte di una riduzione del rischio sulla vicenda dei BOC, conseguente ai principi statuiti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25631/2017, venga richiesto un maggior accantonamento nel relativo fondo rischi.

Taranto, 23/04/2018

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PEF

Antonio Lacatena



IL DIRETTORE GENERALE

Ciro Giuseppe Imperio

